

Procura della Repubblica

Tribunale di Pavia

Ufficio Sorveglianza

Pavia 31.3.2022

N. 724/2022 Prot. Tr.

N. 2342/2022 Prot. Pr.

N. 25 /2022 Prot. Sor.

OGGETTO: D.L. 24 marzo 2022 n.24 (G.U. n.70 del 24.3.22) - Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato emergenza - Circolare attuativa delle disposizioni applicabili negli Uffici Giudiziari.

Il decreto legge in oggetto ha modificato la normativa precedentemente emanata per il contrasto della diffusione dell'epidemia da COVID19, per cui occorre modificare le direttive già emanate da questi Uffici.

La novità più rilevante del D.L. n.24 può così riassumersi:

per tutte le categorie indicate negli articoli 9-quinquies e 9-sexies del decreto legge 22 aprile 2021, n.52 (convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87), e quindi:

- magistrati ordinari
- magistrati onorari
- personale amministrativo
- soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari (compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria, stagisti e tirocinanti, e i soggetti appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica)

- personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in sede giudiziaria
 - difensori
 - consulenti
- periti e altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia

il termine previsto per il possesso e l'esibizione del *green pass* base è stato prorogato fino alla data del 30 aprile 2022 (art. 6 commi 6 e 7).

Pertanto, sulla base delle nuove disposizioni, dal 1° aprile 2022 e fino al 30 aprile 2022, si seguiranno le seguenti disposizioni:

- 1) i magistrati ordinari, i magistrati onorari, il personale amministrativo, i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari (compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria, stagisti e tirocinanti e gli altri soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica); il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in sede giudiziaria hanno l'obbligo di possedere ed esibire il green pass base.
- 2) I difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia, per accedere agli uffici giudiziari, <u>hanno</u> l'obbligo di possedere ed esibire il green pass base.
- 3) Ai testimoni e alle parti del processo, agli utenti che si rechino in un ufficio giudiziario per esigenze di giustizia, nonché a qualsiasi altro soggetto non rientrante nelle categorie sopra indicate ai punti 1 e 2, <u>non è richiesto il possesso o l'esibizione del green pass.</u>
- 4) Per tutte le categorie di soggetti sopra indicati non è più obbligatorio, per l'ingresso e la permanenza negli uffici giudiziari, indossare il dispositivo di protezione FFP2, essendo sufficiente indossare anche una mascherina chirurgica.

Alla verifica delle condizioni richieste per l'accesso continuerà a provvedere il personale di vigilanza, con le modalità e i dispositivi di rilevazione già in uso.

Il Presidente Reggente del Tribunale

Il Procuratore della Repubblica

Il Magistrato di Sorveglianza

Fabio Lambertucci
Fabio Napoleone

Anna Maria Oddone